

Regione Piemonte

Città Metropolitana

di Torino



# Comune di Condove

Piazza Martiri delle Libertà n.7

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO  
COMUNALE – TRIENNIO 2026-2028**

## **Art. 1 – Oggetto della concessione**

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione del servizio di centro estivo comunale del Comune di Condove per gli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il servizio è rivolto ai minori appartenenti al gruppo infanzia e al gruppo primaria ed è finalizzato ad assicurare, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, un'offerta educativa, ricreativa, aggregativa e di supporto alle famiglie.
3. Il servizio dovrà essere improntato a finalità educative, inclusive e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, con particolare valorizzazione delle attività ludico-motorie e sportive, da svilupparsi in forma ludica, coerente con l'età dei partecipanti e integrata con attività espressive, laboratoriali, ricreative e di socializzazione.

## **Art. 2 – Durata della concessione**

1. La concessione ha durata triennale ed è riferita agli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Per ciascuna annualità il servizio dovrà essere garantito per una durata minima di:
  - a) n. 4 settimane per il gruppo infanzia;
  - b) n. 7 settimane per il gruppo primaria.
3. Il calendario di dettaglio del servizio per ciascuna annualità sarà definito dal Comune, sentito il concessionario, in coerenza con il calendario scolastico e con le esigenze organizzative dell'Ente.

## **Art. 3 – Luoghi di svolgimento del servizio**

1. Il servizio si svolgerà presso:
  - a) la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari";
  - b) la Scuola Primaria "Cosimo Bertacchi".
2. Il concessionario dovrà utilizzare i locali e gli spazi messi a disposizione dal Comune con la diligenza del buon padre di famiglia, impegnandosi a mantenerli in buono stato di conservazione.
3. Eventuali ulteriori spazi comunali potranno essere autorizzati dal Comune, compatibilmente con la loro disponibilità e con le esigenze organizzative dell'Ente.

## **Art. 4 – Articolazione del servizio e orari minimi**

1. Il servizio dovrà essere organizzato, per entrambe le tipologie di utenza, secondo le seguenti articolazioni minime:
  - a) tempo parziale: dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
  - b) tempo pieno: dalle ore 8.00 alle ore 16.30.
2. Non sono previsti servizi di pre-centro o post-centro, salvo eventuale diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.
3. Il concessionario dovrà garantire la presenza del personale necessario per l'accoglienza, la vigilanza, la gestione delle attività e la riconsegna dei minori alle famiglie o ai soggetti delegati.
4. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di proporre, in sede di offerta, soluzioni organizzative migliorative compatibili con il presente capitolato e senza maggiori oneri per il Comune.

## **Art. 5 – Caratteristiche del progetto educativo e delle attività**

1. Il concessionario dovrà predisporre e realizzare un progetto educativo e organizzativo articolato per fasce d'età, coerente con le finalità del servizio.
2. Il progetto dovrà assicurare un equilibrato programma settimanale comprendente:
  - a) attività ludico-ricreative;
  - b) attività espressive e laboratoriali;
  - c) attività di socializzazione e gioco libero;
  - d) attività ludico-motorie e sportive, con particolare valorizzazione della pratica motoria quale componente qualificante del servizio.
3. Le attività ludico-motorie e sportive dovranno essere organizzate in modo strutturato, continuativo e adeguato all'età dei partecipanti, favorendo la partecipazione di tutti i minori, nel rispetto dei principi di inclusione, sicurezza e gradualità.
4. Per il gruppo infanzia dovranno essere privilegiati percorsi di psicomotricità, gioco-movimento e attività ludico-motorie; per il gruppo primaria dovranno essere previste attività motorie e sportive diversificate, individuali e di squadra, in chiave educativa e non selettiva.
5. Il concessionario dovrà prevedere, per ciascuna settimana di servizio, almeno un'uscita o attività esterna organizzata, coerente con il progetto educativo e con l'età dei minori, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
6. Le uscite o attività esterne organizzate dovranno essere programmate in modo da garantirne la sostenibilità organizzativa, l'adeguata vigilanza dei minori e la preventiva informazione alle famiglie.
7. Il concessionario dovrà garantire che tutte le attività siano svolte sotto la vigilanza di personale adeguatamente formato e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

#### **Art. 6 – Destinatari e capienza del servizio**

1. Il servizio è rivolto ai minori residenti e non residenti, secondo le modalità di accesso che saranno definite annualmente dal Comune.
2. Le eventuali priorità di accesso, nonché le riduzioni tariffarie per i residenti, saranno stabilite dal Comune con propri atti.
3. La quantificazione degli utenti indicata negli atti di gara ha valore meramente presuntivo e rileva esclusivamente ai fini della determinazione del valore stimato della concessione; essa non costituisce impegno del Comune in ordine al numero effettivo delle iscrizioni.

#### **Art. 7 – Personale impiegato nel servizio e tutela del lavoro**

1. Il concessionario dovrà impiegare personale numericamente adeguato e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio.
2. Dovrà essere individuato un coordinatore responsabile del servizio, quale referente unico nei confronti del Comune.
3. Il personale dovrà possedere preparazione ed esperienza adeguate in relazione all'età dei minori accolti e alla tipologia delle attività proposte.
4. In caso di attività motorie o sportive strutturate, il concessionario dovrà assicurare la presenza, anche mediante collaborazione o affiancamento, di figure in possesso di specifiche competenze tecniche o istruttori qualificati, ove necessari in relazione all'attività proposta.

5. Il concessionario applica al personale impiegato nell'esecuzione del servizio un contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, coerente con le prestazioni oggetto della concessione.
6. La Stazione appaltante individua quale contratto collettivo di riferimento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative sociali), in quanto ritenuto coerente con le attività oggetto dell'affidamento.
7. Resta ferma la possibilità per il concessionario di applicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle del contratto collettivo indicato dalla Stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.01.
8. Restano fermi tutti gli obblighi in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 8 – Rapporti numerici, vigilanza e sicurezza**

1. Il concessionario dovrà garantire il rispetto dei rapporti numerici educatore/minori previsti dalla normativa vigente e comunque adeguati all'età dei partecipanti, alla composizione dei gruppi e alla tipologia delle attività svolte.
2. Il concessionario è responsabile della vigilanza sui minori per tutto il periodo di permanenza degli stessi nel servizio, compresi i momenti di accoglienza, attività, refezione, spostamento interno e riconsegna.
3. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la sicurezza dei partecipanti, del personale e dei terzi, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 9 – Iscrizioni e gestione amministrativa dell'utenza**

1. Il concessionario provvede alla raccolta delle iscrizioni, alla gestione amministrativa degli utenti, alla riscossione delle rette e agli adempimenti connessi, secondo modalità conformi a quanto previsto dagli atti di gara e dal contratto.
2. Le modalità operative di iscrizione dovranno essere improntate a semplicità, trasparenza e accessibilità per le famiglie.
3. Il concessionario dovrà garantire adeguati canali di comunicazione con l'utenza per informazioni, iscrizioni, gestione delle presenze e segnalazioni.

#### **Art. 10 – Tariffe e agevolazioni**

1. La tariffa settimanale posta a base di gara per la frequenza a tempo pieno è stabilita in euro 75,00.
2. La tariffa per la frequenza a tempo parziale non potrà superare il 60% della tariffa del tempo pieno risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.
3. Il concessionario applicherà direttamente agli utenti le tariffe risultanti dall'aggiudicazione.
4. Le agevolazioni tariffarie in favore degli utenti residenti aventi diritto sono quelle stabilite dal Comune con il vigente atto di determinazione delle tariffe e delle relative riduzioni, nonché con gli eventuali successivi atti di aggiornamento adottati per ciascuna annualità del servizio.

5. Il concessionario è tenuto ad applicare le agevolazioni di cui al comma 4 secondo le indicazioni fornite dal Comune.
6. Il Comune provvederà a rimborsare al concessionario gli importi corrispondenti alle riduzioni effettivamente applicate agli utenti residenti aventi diritto, previa idonea rendicontazione e secondo le modalità definite nel contratto.

#### **Art. 11 – Servizio mensa**

1. Il concessionario dovrà organizzare il servizio mensa per gli utenti iscritti al tempo pieno, secondo le modalità indicate negli atti di gara.
2. Il costo del pasto non è compreso nella tariffa settimanale di frequenza.
3. Il concessionario dovrà garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, nonché la corretta gestione delle diete speciali e delle eventuali intolleranze o allergie comunicate dalle famiglie secondo le procedure previste.

#### **Art. 12 – Oneri a carico del concessionario**

1. Sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) l'organizzazione complessiva del servizio;
  - b) il reperimento e la gestione del personale;
  - c) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo e organizzativo;
  - d) la gestione delle iscrizioni e della riscossione delle rette;
  - e) la fornitura dei materiali ludici, didattici, sportivi, di consumo e di supporto alle attività;
  - f) la pulizia ordinaria dei locali utilizzati per il servizio e il loro riordino quotidiano;
  - g) l'organizzazione del servizio mensa;
  - h) l'organizzazione delle uscite e delle attività esterne previste dal progetto, compresi i relativi oneri;
  - i) ogni onere assicurativo, previdenziale, assistenziale e fiscale connesso alla gestione del servizio;
  - l) ogni altro onere necessario a garantire il corretto svolgimento del servizio secondo quanto previsto dagli atti di gara.
2. Restano altresì a carico del concessionario tutti gli obblighi connessi alla sicurezza, alla tutela dei minori e alla corretta conduzione delle attività.

#### **Art. 13 – Oneri a carico del Comune**

1. Sono a carico del Comune:
  - a) la messa a disposizione dei locali destinati allo svolgimento del servizio;
  - b) la definizione delle eventuali agevolazioni tariffarie da applicarsi agli utenti residenti aventi diritto;
  - c) il rimborso al concessionario delle agevolazioni tariffarie effettivamente applicate ai residenti aventi diritto, nei limiti delle risorse stanziata a bilancio e secondo quanto previsto dal contratto;
  - d) le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sul corretto svolgimento del servizio.
2. Nessun ulteriore onere organizzativo o gestionale resta a carico del Comune, salvo quanto espressamente previsto dagli atti di gara e dal contratto.

#### **Art. 14 – Obblighi informativi e rapporti con il Comune**

1. Il concessionario dovrà mantenere costanti rapporti con il Comune, trasmettendo ogni informazione utile al monitoraggio del servizio.

2. Su richiesta dell'Ente, il concessionario dovrà fornire dati relativi a iscrizioni, frequenze, organizzazione dei gruppi, personale impiegato, andamento delle attività e applicazione delle agevolazioni tariffarie.
3. Al termine di ciascuna annualità il concessionario dovrà presentare una sintetica relazione sull'andamento del servizio, contenente almeno i dati quantitativi essenziali, le attività svolte e le eventuali criticità riscontrate.

#### **Art. 15 – Standard gestionali e coordinamento del servizio**

1. Il concessionario è tenuto a garantire la continuità, la regolarità e la corretta organizzazione del servizio per tutta la durata della concessione.
2. Il concessionario individua un coordinatore responsabile del servizio, quale referente unico nei confronti del Comune, garantendone la reperibilità per tutta la durata delle attività.
3. Il concessionario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente o impedito, al fine di evitare interruzioni o riduzioni del servizio.
4. Il concessionario garantisce costanti rapporti con il Comune, fornendo ogni informazione utile al monitoraggio del servizio e segnalando tempestivamente eventuali criticità organizzative, educative o gestionali.
5. Il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere comportamenti corretti, rispettosi e collaborativi nei confronti dei minori, delle famiglie e dell'Amministrazione comunale.
6. Il concessionario adotta tutte le misure organizzative necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività programmate, nonché la tempestiva gestione di imprevisti, emergenze e criticità.

#### **Art. 16 – Assicurazioni e responsabilità**

1. Il concessionario risponde direttamente della corretta esecuzione del servizio e di ogni danno che, nello svolgimento dello stesso, possa derivare agli utenti, al personale, al Comune o a terzi.
2. Prima dell'avvio del servizio, il concessionario dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, nonché ogni altra copertura assicurativa eventualmente richiesta dalla normativa vigente o dagli atti di gara.
3. Il concessionario assume ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio, con esonero del Comune da responsabilità derivanti da fatti imputabili al concessionario stesso.

#### **Art. 17 – Controlli**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sul corretto svolgimento del servizio, sulla qualità delle attività proposte, sull'impiego del personale, sul rispetto degli obblighi contrattuali e sull'applicazione delle agevolazioni tariffarie.
2. Il concessionario è tenuto a collaborare con il Comune e a mettere a disposizione ogni documentazione utile ai fini delle verifiche.

#### **Art. 18 – Inadempimenti, contestazione degli addebiti e penali**

1. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente capitolato, dall'offerta o dal contratto, il Comune procede alla contestazione formale degli addebiti mediante comunicazione scritta trasmessa al concessionario, contenente la descrizione dei fatti accertati e l'indicazione del termine assegnato per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
2. Il concessionario può presentare osservazioni e controdeduzioni scritte entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ovvero nel diverso termine indicato dal Comune in relazione alla natura dell'inadempimento.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero qualora le controdeduzioni non siano ritenute idonee, il Comune può applicare la penale con apposito provvedimento, ferma restando la facoltà di richiedere la regolarizzazione dell'inadempimento, ove possibile.
4. Fatta salva la risoluzione nei casi più gravi, il Comune può applicare le seguenti penali:
  - a) euro 150,00 per ogni giornata di mancato rispetto degli orari minimi di servizio;
  - b) euro 200,00 per ogni giornata di carenza del personale minimo necessario o di impiego di personale non autorizzato o non adeguatamente comunicato;
  - c) euro 150,00 per ogni episodio di mancata o insufficiente pulizia e riordino dei locali accertato dal Comune;
  - d) euro 100,00 per la mancata realizzazione, senza giustificato motivo, dell'uscita o attività esterna organizzata settimanale prevista dal progetto, qualora non sia stata predisposta un'attività alternativa coerente con il progetto educativo;
  - e) euro 100,00 per ogni omissione o ritardo rilevante nelle comunicazioni dovute al Comune o alle famiglie, ove ne derivi disservizio;
  - f) euro 200,00 per ogni accertata violazione delle prescrizioni organizzative relative alla vigilanza dei minori, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento conseguente alla gravità dell'inadempimento.
5. Non si procede all'applicazione della penale nei casi in cui l'inadempimento derivi da cause non imputabili al concessionario, adeguatamente documentate, ovvero da situazioni imprevedute o sopravvenute che abbiano reso necessario modificare l'attività programmata per ragioni di sicurezza, tutela dei minori o forza maggiore.
6. In caso di recidiva o reiterazione delle inadempienze, gli importi delle penali possono essere raddoppiati.
7. L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Comune.
8. Qualora le inadempienze risultino gravi o ripetute, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 19 – Risoluzione e decadenza**

1. Costituiscono cause di risoluzione del rapporto, a titolo esemplificativo:
  - a) grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali;
  - b) impiego di personale non idoneo o insufficiente;
  - c) mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza o tutela dei minori;
  - d) sospensione ingiustificata del servizio;
  - e) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento.
2. In tali casi il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 20 – Subappalto**

1. È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla restante normativa vigente, fermo restando che il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune della corretta esecuzione del servizio.
2. Non possono essere subappaltate le prestazioni che, per loro natura educativa e organizzativa essenziale, debbano essere direttamente eseguite dal concessionario secondo quanto previsto dagli atti di gara.

#### **Art. 21 – Revisione prezzi**

1. Resta ferma l'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto sarà previsto nel contratto e nella documentazione di gara.

#### **Art. 22 – Garanzia definitiva e spese contrattuali**

1. Ai fini della stipulazione del contratto, il concessionario è tenuto a costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto ed è svincolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, il Comune può avvalersi, in tutto o in parte, della garanzia prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Comune abbia escusso, anche parzialmente, la garanzia definitiva, il concessionario è tenuto a reintegrarla nel termine assegnato dall'Amministrazione.
5. La garanzia dovrà essere costituita prima della stipulazione del contratto.
6. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle fiscali e tributarie, fatta eccezione per l'IVA, se dovuta, che resta a carico del Comune nei limiti di legge.

#### **Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., per quanto applicabili.
2. In particolare, il concessionario si impegna a comunicare al Comune, entro il termine previsto dalla normativa vigente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'esecuzione del servizio nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati nell'ambito del servizio.

#### **Art. 25 – Codice di comportamento**

1. Il concessionario, e il personale dallo stesso impiegato, sono tenuti, per quanto compatibili, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di Condove, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
2. La violazione degli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto contrattuale può costituire causa di risoluzione del contratto, nei casi di particolare gravità o reiterazione.
3. Il Comune procede alla contestazione scritta della violazione, assegnando al concessionario un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.
4. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee, il Responsabile competente può adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 26 – Stipulazione del contratto**

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica ovvero secondo la forma prevista dalla normativa vigente e dalle determinazioni dell'Ente.
2. La stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dalla legge e alla presentazione della documentazione richiesta dal Comune.

#### **Art. 27 – Controversie**

1. Per ogni controversia relativa alla fase esecutiva del contratto che non possa essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Torino, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di giurisdizione.

#### **Art. 28 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023, al Codice civile, alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, agli atti di gara, all'offerta dell'aggiudicatario e al contratto.
2. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del successivo contratto.